

Aiuti de minimis per le imprese fino a 300mila €. Anche per l'autotrasporto

Il regolamento «de minimis» per pmi e grandi imprese si adegua all'inflazione passando dagli attuali 200mila euro di massimale ai 300mila euro, sempre nel triennio. L'adeguamento al tetto maggiorato riguarda anche le imprese del settore autotrasporto per l'acquisto di mezzi, il cui plafond precedente era di 100mila euro. Il nuovo regime entrato in vigore il 1° gennaio 2024 sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030 e opera anche a favore delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché degli enti che forniscono Servizi d'interesse economico generale (Sgei), come i trasporti pubblici, l'assistenza sani-

taria, nonché i servizi che tipicamente rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, il plafond del regime de minimis passa dai precedenti 500mila euro a 750mila euro. In seguito all'adozione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento Ue n. 2023/2831 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Ue* del 15/12/2023), in merito all'applicazione dei massimali maggiorati è intervenuto anche il Mediocredito centrale con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2024. I limiti e le condizioni previste dal nuovo regolamento trovano applicazione dal 1° gennaio 2024 ai fini della concessione della garanzia del Fondo pmi.

Le novità. Le principali riguardano:

- l'incremento del massimale degli aiuti concessi a 300mila euro per impresa unica nell'arco degli ultimi 3 anni (triennio valutato su base mobile);
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale è calcolato su base mobile; pertanto, si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto;
- l'applicazione del regolamento 2831/2023 anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'abolizione delle condizioni specifi-

che previste dal precedente regolamento 1407/2013 per le imprese di autotrasporto, che potranno pertanto presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del nuovo regime de minimis anche per operazioni finalizzate all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto. Per quanto concerne il massimale degli aiuti concessi, trova applicazione il tetto di 300.000 euro per impresa unica.

Dal 2026 gli stati membri dovranno registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

Ok dell'Europarlamento alla direttiva contro il greenwashing. Trasparenza sulle garanzie

Basta col falso ambientalismo

L'Ue vieta le etichette green non certificate dalle istituzioni

DI LUIGI CHIARELLO

Basta con l'ambientalismo di facciata, il cosiddetto *greenwashing*. Stop ad ogni dichiarazione ambientale generica sui prodotti, che sia fuorviante per i consumatori e li induca a compiere scelte d'acquisto sbagliate. Una nuova direttiva europea, approvata ieri dall'Europarlamento (593 voti favorevoli, 21 contrari e 14 astensioni), le vieta definitivamente. E lascia spazio solo ai marchi di sostenibilità; ma il loro utilizzo verrà consentito solo se l'assegnazione degli stessi si basa su sistemi di certificazione approvati dalle pubbliche autorità. O creati dalle stesse. E c'è di più. La nuova normativa europea dispone anche che le informazioni sulla garanzia dei

prodotti siano più visibili per il consumatore, introduce un nuovo marchio che indichi agli acquirenti quali prodotti sul mercato hanno la garanzia più estesa e aggiunge all'elenco Ue delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche, perché tese al finto ambientalismo e all'obsolescenza precoce dei beni.

I nuovi vincoli, però, non saranno da subito cogenti: la direttiva deve ora ricevere il via libera definitivo del Consiglio dell'Unione europea. Poi, gli stati membri dell'Ue avranno due anni di tempo per recepirlo nel proprio diritto nazionale. Alla fine, il nuovo dispositivo europeo andrà a integrare il quadro normativo comunitario che si sta disegnando anche con la direttiva sulle asserzioni

(2023/0085), attualmente in discussione nelle commissioni dell'Europarlamento, provvedimento che stabilirà le condizioni specifiche per l'utilizzo delle singole dichiarazioni ecologiche. Ma andiamo con ordine.

Pubblicità attendibile.

Le nuove regole varate dagli eurodeputati puntano a rendere l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, affinché i consumatori facciano scelte d'acquisto consapevoli. Viene così vietato l'uso di indicazioni ambientali generiche come «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali», «verde», «naturale», «biodegradabile», «a impatto climatico zero» o «eco», se non supportate da prove.

D'ora in poi, l'uso dei marchi di sostenibilità sarà regolamentato sul mercato Ue, vi-

sta la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi.

In futuro nell'Unione saranno autorizzati, come detto, solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione garantiti dalle istituzioni perché approvati o creati da autorità pubbliche.

In più, la direttiva vieta anche le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull'ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni (offset in inglese).

La durabilità dei prodotti.

Altro obiettivo della nuova normativa è far sì che produttori e consumatori siano più attenti alla durata dei beni acquistati. Così, in futuro, le informazioni sulla garanzia do-

vranno essere più visibili sulle confezioni e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per dare più risalto ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso.

In più, le nuove regole vietano anche le indicazioni infondate sulla durata (ad esempio, dichiarare che una lavatrice durerà per 5.000 cicli di lavaggio, se ciò non è esatto in condizioni normali), gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario (spesso accade, ad esempio, con l'inchiostro delle stampanti) e le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

IO ONLINE Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

LO DICE L'ANAC IN MERITO AD UNA GARA PER I RIFIUTI. LA PROSSIMITÀ? E' UN CRITERIO PREMIALE

Il principio concorrenziale prevale su quello ambientale

DI GIORGIO AMBROSOLI

Il principio concorrenziale prevale rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Nell'ambito dell'evidenza pubblica, quando è necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione.

Questo il principio affermato dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la prima delibera dell'anno (la n. 1 del 10 gennaio 2024). Il caso riguarda una società di servizi comunali incaricata del conferimento dei rifiuti organici raccolti sul territorio bergamasco e bresciano. In particolare, il disciplinare di gara richiedeva quale requisito di idoneità professionale la disponibilità di un impianto di destino autoriz-

zato al ritiro e trattamento della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto, in riferimento a due singoli lotti:

• **Lotto 1:** Impianto ubicato entro una distanza massima di 10 Km dalla sede operativa di omissis

• **Lotto 2:** Impianto ubicato entro una distanza massima di 10 Km dalla sede operativa.

Secondo Anac è evidente che la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km è previsto quale requisito di partecipazione, condizionante l'accesso alla procedura selettiva. In particolare, «tale clausola appare illegittima e all'evidenza limitativa della concorrenza in quanto, come visto, nel rinnovato quadro normativo e sulla base della più recente giurisprudenza, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale».

Nel caso di specie, prosegue l'Anac: «(...) non è comunque invo-

cabile il principio di prossimità ambientale, di cui all'art. 181 dlgs n.152/2006: le motivazioni sottese all'introduzione della clausola territoriale nella gara in esame sono, infatti, di natura esclusivamente economica e non costituiscono esplicitazione di un interesse di natura ambientale ritenuto prevalente rispetto a quello concorrenziale, come del resto precisato dalla stessa stazione appaltante». Se veramente si fosse voluto andare in questa direzione i documenti di gara avrebbero ad esempio potuto imporre a carico dei concorrenti i maggiori costi derivanti da un trasporto verso un impianto ubicato a distanza superiore ai 10 km. Infatti, tale clausola avrebbe consentito una partecipazione più ampia, salvaguardando al contempo il diritto alla concorrenza e l'economicità della procedura.

Secondo Anac anche qualora fosse invocabile «(...) il principio

di prossimità ambientale dovrebbe ritenersi recessivo rispetto al fondante principio di accesso al mercato, con la conseguenza che il coordinamento tra i due principi dovrebbe risolversi in favore del secondo». Insomma, un'indebita commistione tra un requisito di partecipazione ed un elemento valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, con una duplicazione dell'elemento territoriale per motivazioni meramente economiche e non connesse alla tutela dell'ambiente.

Cosa fare a questo punto?

L'Anac invita la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara e in sede di riedizione della gara, ove voglia valorizzarsi la clausola territoriale, raccomanda di non prevederla quale requisito di partecipazione, ma come elemento premiale dell'offerta tecnica con un punteggio proporzionato.

© Riproduzione riservata